DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/412 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2023

relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169.

(2) Il protocollo sulla cooperazione culturale ([2]) («protocollo») allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ([3]) («accordo di libero scambio»), definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

(3) Il protocollo contiene eccezionalmente disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi che, in linea di principio, è riservato ai paesi in via di sviluppo che dispongono di industrie audiovisive in via di sviluppo.

(4) A norma di tali disposizioni del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, tale periodo di concessione del diritto deve essere rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. In conformità di tali disposizioni, il periodo di concessione del diritto è stato prolungato da ultimo fino al 30 giugno 2023, dato che nessuna delle parti vi ha posto termine. Le effettive conseguenze del protocollo in relazione alle coproduzioni audiovisive devono essere valutate a tempo debito dal comitato per la cooperazione culturale («comitato») e fungere da base per la decisione dell'Unione di prolungare o meno il periodo di concessione del diritto di un ulteriore periodo di tre anni fino al 2023.

(5) Conformemente alla decisione (UE) 2015/2169, la Commissione avvisa la Repubblica di Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni secondo la procedura prevista nel protocollo, salvo che il Consiglio convenga, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. Qualora il Consiglio convenga di prolungare la concessione del diritto, la procedura in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga.

(6) Il 17 ottobre 2019 il gruppo consultivo interno dell'Unione previsto dal protocollo è stato consultato in merito alla proroga del periodo di concessione del diritto, conformemente alle disposizioni sulla concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive del protocollo.

([1]) GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2.
([2]) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.
([3]) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(7) Considerata la relazione stretta, storica e unica tra l'Unione e la Repubblica di Corea, il Consiglio ha convenuto sulla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali come previsto dal protocollo.

(8) La decisione (UE) 2020/470 del Consiglio ([4]) ha pertanto prorogato il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive per una durata di tre anni, dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2023. Tuttavia, con sentenza del 1º marzo 2022 nella causa Commissione/Consiglio ([5]), la Corte di giustizia ha annullato la decisione (UE) 2020/470. Nella sua sentenza, la Corte ha inoltre stabilito che gli effetti di tale decisione sono mantenuti fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati.

(9) Il 28 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/2335 ([6]) recante modifica della decisione (UE) 2015/2169 in conformità di tale sentenza.

(10) Al fine di fugare qualsiasi dubbio quanto all'impegno dell'Unione in relazione alla proroga del periodo di concessione del diritto per una durata di tre anni, dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2023, e garantire in tal modo la corretta attuazione del protocollo, è opportuno adottare una nuova decisione sulla base della decisione (UE) 2015/2169, da applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2020, in conformità di tale sentenza.

(11) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri. In particolare, non dovrebbe incidere sulle competenze degli Stati membri di concludere accordi di coproduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali di cui all'articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Essa si applica a decorrere dal 1º luglio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

([4]) Decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 1).

([5]) Sentenza della Corte di giustizia del 1º marzo 2022, Commissione/Consiglio, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.

([6]) Decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio, del 28 novembre 2022, recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 309 del 30.11.2022, pag. 6).